

*Applicazione del DPR 22 ottobre 2001 n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra e di impianti elettrici pericolosi" (Circolare ISPEL n. 17/2002)*

**(Introduzione)**

Il DPR 22 ottobre 2001 n. 462, è emanato ai sensi dell'art 20 della legge 59/97 con la quale si autorizza il Governo all'emanazione di regolamenti di semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato 1 della norma stessa.

Il Decreto in questione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002, è entrato in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione. A far data dal 23 gennaio 2002 l'ISPEL ai sensi dell'art. 3 del menzionato DPR effettuerà verifiche a campione sulla conformità degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di terra.

Pertanto vengono a cessare le competenze omologative dell'ISPEL, sugli impianti in argomento assegnate dal DM 15 ottobre 1993, n. 519.

Le procedure indicate dal decreto in oggetto si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore e pertanto anche gli impianti denunciati all'ISPEL, ai sensi dell'art. 9 del DPR in esame, dovranno essere sottoposti a verifica a campione.

Allo scopo di garantire un'uniforme applicazione della disciplina introdotta dal DPR in esame, si forniscono le seguenti linee guida.

**Ambito di applicazione del decreto.**

Ai sensi dell'art 1, comma 1 il DPR 462/01 disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti di terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

Il DPR 547/55, norma previgente alla quale il DPR 462/01, viste le premesse si richiama, per quel che concerne l'ambito di applicazione non fa riferimento " **ai luoghi di lavoro** " ma all'art. 1 cita: "Le norme del presente regolamento si applicano **a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati** " sia privati che pubblici.

Pertanto i luoghi di lavoro indicati nel DPR in esame devono essere intesi come quelli nell'ambito dei quali si svolge l'attività prevista dall'art 1 del DPR 547/55.

Il riferimento al DPR 547/55: vige anche per l'individuazione delle attività non soggette all'ambito di applicazione del DPR 462/01 nonché per quelle già oggetto di apposita regolamentazione.

Nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali previsti: dell'art. 1 comma 2, il quadro normativo di riferimento, è costituito dalla seguente normativa.

1. Relativamente a quanto specificato a proposito degli impianti, di terra, scariche atmosferiche e impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione vige il DPR 27 aprile 1955 n. 547. Si dovrà pertanto ancora fare riferimento agli articoli 38, 39 del DPR 547 stesso e, in ragione dei contenuti dell'art 36 del DPR, alle disposizioni del DPR 26 maggio 1959, n. 689 riguardante le aziende e lavorazioni soggette al controllo dei Corpo dei vigili del fuoco.

2. Lo stesso DPR 547/55, con le specifiche intervenute con il DM. 22/12/58 in ordine alla determinazione dei luoghi di lavoro, si applica alle installazioni elettriche nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio ed ai dispositivi di protezione contro i contatti indiretti realizzati mediante impianti di terra.

3. I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici dovranno essere realizzati e costruiti "a regola d'arte" ai sensi della legge 1° marzo 1968, n. 186.

Ai fini dell'espletamento delle verifiche e dell'attuazione delle procedure inerenti la materia si rappresenta che il DPR 462/01 all'art. 9 espressamente abroga gli articoli 2, 3 e 4 del DM 12/9/59 ed i relativi modelli A, B e C; restano pertanto valide le procedure non espressamente abrogate con il DPR in argomento e non diversamente disciplinate, quali ad esempio le attività di autoverifica delle aziende produttrici e distributrici di energia per le quali resta valida l'utilizzazione del modello O.

Permane la competenza specifica attribuita in materia ad alcune amministrazioni dello Stato, in quanto le relative disposizioni di cui al DM 12/9/1959 non sono state abrogate o modificate.

### **Dichiarazione di conformità.**

Ai sensi dell'art. 2 l'installatore, ad esito della verifica, rilascia la dichiarazione di conformità, che equivale a tutti gli effetti all'omologazione dell'impianto.

Tale dichiarazione viene trasmessa a cura del datore del lavoro all'ISPESL ed all'ASL o l'ARPA. Nei Comuni ove è istituito lo sportello unico, la suddetta dichiarazione viene presentata direttamente allo sportello.

Per gli impianti che rientrano nel campo di applicazione della legge 5 marzo 1990 n. 46, tale dichiarazione di conformità viene redatta su modello conforme al DM 20/2/92 (G.U. n. 49 del 28/2/92).

Per gli impianti che non rientrano nel campo di applicazione della legge 46/90 (es. impianti elettrici installati all'esterno, impianti di illuminazione pubblica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche installati negli edifici non civili), deve essere rilasciata dall'installatore una dichiarazione di verifica dell'impianto e di installazione "a regola d'arte" ai sensi della legge 1° marzo 1968 n.186.

Il DPR 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia pubblicato nella G.U. del 20/10/2001 n. 245, la cui entrata in vigore fissata al 1° gennaio 2002 è stata, poi, prorogata al 30 giugno 2002, con D.L. 23/11/2001 n. 411 convertito in Legge 31/12/2001 n.463 "Proroga e differimenti di termini," ha esteso l'ambito di applicazione della legge 46/90 agli impianti espressamente individuati dell'art. 107, relativi a tutti gli edifici, quale ne sia la destinazione d'uso.

Pertanto a partire dal 30/6/2002 anche per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche dovrà essere rilasciata la dichiarazione di conformità, ai sensi dell'art. 113 del suddetto DPR, a cura dell'installatore.

**Per gli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 46/90, non provvisti di dichiarazioni di conformità, il datore di lavoro potrà presentare un atto notorio con la dichiarazione della realizzazione dell'adeguamento dell'impianto a "regola d'arte", ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 18/4/1994 n. 392 "Regolamento recante disciplina del procedimento del riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza".**

Infine si precisa che la dichiarazione di conformità ovvero l'atto notorio, in originale o copia conforme, va inoltrata al Dipartimento ISPESL di competenza unitamente al modulo appositamente predisposto dall'Istituto al fine di acquisire i dati necessari per la formulazione dei criteri di campionatura.

La documentazione inerente l'impianto non va inoltrata a corredo della dichiarazione di conformità, bensì esibita all'atto della verifica a campione da parte dell'Istituto.

### **Criteri di campionatura.**

L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici.

La verifica a campione dovrà essere effettuata anche sugli impianti già denunciati, la cui procedura risulta pendente al 23.01.02 data di entrata in vigore del DPR 462/01. Per tali impianti, i criteri di campionatura possono essere desunti dai dati di cui modelli A e B, già agli atti dell'Amministrazione.

I criteri generali prefissati dall' art. 3 comma 2 del DPR 462/01; vanno puntualizzati secondo le seguenti precisazioni:

- caratteristiche urbanistiche (densità e tipologia degli insediamenti: es. aree metropolitane, agricole, industriali; ecc.);
- caratteristiche ambientali (impatto degli insediamenti sulle caratteristiche del territorio che coinvolge rischi specifici anche di natura diversa dal rischio elettrico);
- tipologia di impianto (destinazione e utilizzazione della attività);
- dimensionamento (estensione volumetrica e caratteristiche del sistema di alimentazione: bassa, media e alta tensione).

Avuto presenti le statistiche in materia di infortuni elettrici e la suddivisione degli impianti attuata dal DPR 462/01 ai fini dell'indicazione della periodicità delle verifiche, quinquennale ovvero biennale, e tenuto conto dei dati riportati nei modelli di denuncia A e B, si ritiene di poter suddividere gli impianti in due categorie, in relazione alla tipologia di impianto e la sua destinazione:

a) impianti ad alto rischio elettrico: nei cantieri, nelle strutture sanitarie, nelle attività agricole e zootecniche, nelle industrie ad alto rischio e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio;

b) impianti a basso rischio elettrico: per le attività commerciali in genere ed, in via residuale, per qualsiasi tipologia non compresa nella categoria ad alto rischio.

Gli impianti da sottoporre a verifica a campione verranno prelevati in percentuale più elevata (60 - 80%) fra gli impianti ad alto rischio; per la restante parte fra quelli catalogati a basso rischio.

All'interno delle due categorie la scelta per la campionatura verrà effettuata in funzione degli altri parametri di rischio individuati dal decreto, come il dimensionamento, le caratteristiche ambientali e urbanistiche.

La campionatura, di cui si dovrà dare comunicazione con affissione all'albo del Dipartimento nonché avviso alla Regione di competenza, verrà effettuata da parte del Dipartimento alla presenza del Direttore o di un suo delegato, di uno o più dipendenti inquadrati nel ruolo tecnico e amministrativo all'uopo incaricati dal Direttore del Dipartimento; della procedura verrà redatto apposito verbale. La procedura dovrà essere svolta pubblicamente, nel rispetto della trasparenza dell'azione amministrativa nonché della riservatezza dei dati, che l'ISPESL detiene nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

I criteri applicati dovranno essere comunicati alla Regione per eventuali integrazioni e modifiche; è pertanto opportuno che nell'ambito regionale i dipartimenti periferici si raccordino per presentare criteri comuni.

Per gli impianti denunciati dopo il 23.01.02, i criteri di campionatura riportati nelle presenti linee guida potranno essere più articolati in correlazione ai dati forniti mediante il modello appositamente predisposto dall'Istituto " *Modello di trasmissione della dichiarazione di conformità per nuovi impianti* ", firmato- ed inviato dal datore di lavoro. Nell'articolazione dei criteri si terrà

conto di tutti i possibili fattori di rischio nonché delle statistiche degli infortuni legati anche a situazioni locali, d'intesa con le singole regioni.

Le dichiarazioni di conformità, riferite a nuove installazioni, dovranno essere protocollate e catalogate, preferibilmente mediante sistemi informatici, in modo da poter rendere semplice e veloce la scelta e la determinazione del campione.

#### **Procedure per l'effettuazione del servizio.**

Rimangono valide le procedure tecnico-operative già indicate con precedenti circolari per la verifica degli impianti di terra e scariche atmosferiche, per quanto non disposto dalla presente circolare.

Sono abrogate tutte le procedure amministrative relative agli interventi omologativi, di cui al DM 15/10/1993 n. 519.

Le risultanze delle verifiche a campione vanno redatte sui modelli A 1 e B 1 che si rimettono in allegato.

Un esemplare va inviato alla ASL o ARPA territorialmente competente modelli, ai sensi dell'art. 3 del DPR 462/01, un altro va rilasciato al datore di lavoro all'atto della verifica a campione ed uno va tenuto agli atti dell'ufficio.

In caso di verifica negativa, o per difetto di installazione o per carenza di documentazione, il verbale di verifica dovrà essere inviato alla ASL con competenza sul territorio, con procedura d'urgenza secondo le vigenti disposizioni.

Gli impianti da sottoporre a verifica straordinaria ai sensi del DM 519/93, la cui procedura risulta pendente, sono soggetti alle disposizioni del decreto in argomento, ivi compresa la dichiarazione di conformità.

Nelle more della determinazione di un'eventuale nuova tariffazione ed al fine di non arrecare un danno all'erario le verifiche a campione previste a titolo oneroso sono, allo stato, addebitate in base alle tariffe vigenti.

Contestualmente alla comunicazione della verifica a campione da effettuarsi da parte del dipartimento verrà inviato, preferibilmente per raccomandata, apposito bollettino di c.c.p. per il pagamento in via anticipata.

L'attestazione di versamento potrà essere consegnata il giorno della verifica, direttamente al funzionario incaricato della stessa, per il prosieguo degli adempimenti amministrativo-contabili.

In caso di mancato pagamento il tecnico effettuerà ugualmente la verifica ed annoterà sull'esemplare da conservare agli atti dell'ISPESL che non si è ancora provveduto al pagamento.

Detta copia dovrà essere consegnata all'ufficio amministrativo del dipartimento per gli adempimenti relativi al recupero crediti, secondo le vigenti disposizioni in materia.